

**Edizione di martedì 11 Febbraio 2020**

## **PROFESSIONISTI**

**Le principali novità della settimana dal 10 al 15 febbraio 2020**

di **Lucia Recchioni**

## **IVA**

**Corrispettivi telematici: regolarizzazione senza sanzioni fino al 30 aprile**

di **Lucia Recchioni**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**La Legge 398/1991 e le prestazioni connesse – I° parte**

di **Guido Martinelli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il limite di ricavi e compensi nel regime forfettario**

di **Sandro Cerato**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**La sottile differenza tra l'interpello "ordinario" e l'interpello "qualificatorio"**

di **Stefano Rossetti**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**Le aliquote per l'anno 2020 alla Gestione Separata Inps**


di **Luca Mambrin**

## PROFESSIONISTI


---

### *Le principali novità della settimana dal 10 al 15 febbraio 2020*

di Lucia Recchioni



Le figure privacy

**START** 

11:27

ec Euroconference

## IVA

# Corrispettivi telematici: regolarizzazione senza sanzioni fino al 30 aprile

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI  
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Le sanzioni previste per la **mancata trasmissione telematica dei corrispettivi** saranno applicate solo in caso di **trasmissione telematica**, riferita al **secondo semestre del 2019, successiva al termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile 2020)**, ovvero **omessa dopo tale data**: questo è l'importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 6/E/2020](#), pubblicata ieri, **10 febbraio**.

Più precisamente, con la **risoluzione** in esame l'Agenzia delle entrate si è concentrata sulla corretta applicazione dell'[articolo 2, comma 6 ter, D.Lgs. 127/2015](#), in forza del quale, nel **primo semestre** di vigenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi *"le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"*.

La citata disposizione ha infatti sollevato **dubbi** con riferimento all'applicabilità delle **sanzioni** nei confronti dei contribuenti, che, **durante il primo semestre** di vigenza dell'obbligo, hanno adottato **forme diverse di documentazione dei corrispettivi** (vengono, a tal fine, citati i casi dei contribuenti che hanno emesso **fatture** in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico per l'effettuazione di tale adempimento, hanno emesso **scontrini o ricevute fiscali** secondo la **precedente normativa**).

Sul punto, invero, era già intervenuta la [circolare 15/E/2019](#), la quale aveva precisato che i contribuenti interessati, ancora privi del **registratore telematico**, possono trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Più precisamente, i **contribuenti** tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, **privi di registratore telematico nel primo semestre** di vigenza dell'obbligo, possono, fino al momento di disponibilità del registratore telematico, porre in

essere i seguenti **adempimenti**:

- certificare i corrispettivi per mezzo di **scontrini e ricevute fiscali**;
- **inviare** i relativi dati **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;
- **liquidare correttamente e tempestivamente le imposte**.

**Non sussiste invece l'obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:**

- se le operazioni sono state **documentate con fattura**,
- se le attività ricadono in una delle **fattispecie di esonero** previste dal [D.M. 10.05.2019](#), come da ultimo modificato dal [D.M. 24.12.2019](#).

Nell'ambito della [risoluzione in esame](#), tra l'altro, l'Agenzia delle entrate non ha mancato di ricordare che, nei **giorni scorsi**, sono state inviate ai contribuenti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro** delle **comunicazioni volte a favorire l'adempimento spontaneo**.

Qualora i contribuenti avessero rilevato, effettivamente, delle **violazioni**, hanno la possibilità di rimediare, beneficiando delle previsioni in materia di **ravvedimento operoso**.

In merito a quest'ultimo punto non può tuttavia ignorarsi un relevantissimo chiarimento fornito con la [risoluzione](#) in esame: *"Si precisa che, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019"*.

In considerazione di quanto esposto, dunque, le sanzioni indicate nell'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) (pari al **cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato**, con un minimo di **500 euro** e chiusura temporanea dell'esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio) saranno applicate solo in caso di **trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020**, ovvero **omessa dopo tale data**.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La Legge 398/1991 e le prestazioni connesse – I° parte***

di Guido Martinelli



La lettura della pubblicazione, avvenuta nello scorso 2015, di una guida, da parte della **Direzione regionale del Piemonte della Agenzia delle entrate**, dal titolo “**Associazioni sportive dilettantistiche: come fare per non sbagliare**”, creò, tra le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli altri enti senza scopo di lucro che avevano fatto l’opzione per l’applicazione della **L. 398/1991**, un “timore”. **Veniva, infatti, per la prima volta, introdotto il concetto di corrispettivo commerciale connesso alle attività istituzionali**, come tale rientrante nel campo di applicazione della citata disposizione legislativa, distinto da quello non connesso, come tale escluso.

Tale distinguo veniva poi **ribadito dalla circolare AdE 18/E/2018**. Detto provvedimento di prassi amministrativa entrava nel merito, fornendo anche una **casistica ampia e circostanziata**, di quali fossero le tipologie di proventi, per una associazione o società sportiva dilettantistica, da ritenere “**connessi**” rispetto ad altri.

Fra questi venivano **ricompresi** quelli derivanti da: “*somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie*”. Evidentemente **esclusi** tutti quelli **non strettamente collegati, direttamente o indirettamente, all’evento sportivo**.

È importante sottolineare che l’Agenzia aveva ritenuto **non ricomprese**, invece, tra le attività connesse, “*i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni*”.

Fino ad allora, e si oserebbe dire **fino ad oggi, la prassi applicativa aveva ritenuto tutti i proventi commerciali percepiti dall’ente senza scopo di lucro, indifferentemente, soggetti alla L. 398/1991, sia ai fini Iva che ai fini dei redditi**.

La presa di posizione della Amministrazione Finanziaria ha portato molti commentatori a

ritenere che gli enti che avevano fatto l'opzione per la **L. 398/1991** a questo punto avrebbero dovuto gestire, di fatto, **tre contabilità: quella per le attività istituzionali, quella per le attività commerciali connesse in regime 398/1991 e quelle non connesse in regime ordinario, sia ai fini iva che delle imposte sul reddito.**

Il **presupposto normativo** della posizione assunta dalla Amministrazione finanziaria appariva essere l'**articolo 9, comma 1, D.P.R. 544/1999**, secondo il quale le **associazioni e le società sportive dilettantistiche** senza fini di lucro che optavano per il regime agevolativo di cui alla **L. 398/1991** applicavano *"per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali"* le disposizioni previste dall'**articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972** (ossia la **forfettizzazione del cinquanta per cento dell'iva** incassata ad eccezione della cessione di diritti radiotelevisivi, per i quali **l'abbattimento si riduce a un terzo**).

Da detti presupposti legislativi e di prassi amministrativa, in via interpretativa si è ritenuto che ai proventi commerciali non connessi con le finalità istituzionali **non potesse applicarsi in toto la L. 398/1991, sia ai fini reddituali che ai fini iva.**

Si ritiene che, in realtà, dalla lettura delle indicazioni provenienti dalla Amministrazione e, principalmente da quella delle norme che disciplinano la materia si possa arrivare ad una **conclusione parzialmente diversa.**

Il documento della Direzione piemontese indica che, per i soggetti che hanno optato per l'applicazione della **L. 398/1991**, *"si applica il coefficiente di redditività del tre per cento **al totale dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale**". Mentre, ai fini iva: "per applicare il regime forfetario nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini iva occorre distinguere tra le operazioni direttamente connesse e quelle non direttamente connesse agli scopi istituzionali."*

La **circolare AdE 18/E/2018** prevede che: *"il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime agevolativo previsto dalla stessa legge n. 398, viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, ... le società sportive dilettantistiche... devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali...."*

Mentre invece, ai fini iva, la citata circolare indica che: *"ai soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, il regime forfetario iva di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" (v. articolo 9, comma 1, del DPR n. 544 del 1999). L'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è, pertanto, limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. In sostanza, se un'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro svolge un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento"*.

Come si evince, l'Agenzia indica un **trattamento differenziato sui proventi commerciali non connessi** per i soggetti che applicano la L. 398/1991 solo ai fini Iva.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il limite di ricavi e compensi nel regime forfetario***

di **Sandro Cerato**



**L'accesso al regime forfetario**, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che hanno percepito, nell'anno precedente, ricavi e compensi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, di arte o professione, **non superiori a 65.000 euro**.

**I ricavi o i compensi relativi all'anno precedente** sono calcolati applicando lo stesso criterio (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.

Conseguentemente, se nel 2019 era applicato il **regime di contabilità semplificata per cassa**, l'impresa deve considerare i soli **ricavi incassati** in tale anno.

Per gli imprenditori individuali, **ai fini del computo del limite di 65.000 euro**, rilevano i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, ivi incluso il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Il limite in parola deve, inoltre, essere calcolato considerando anche i ricavi relativi ad un'**attività cessata**, diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.

Per i professionisti rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, **i compensi assunti al netto dell'Iva addebitata in fattura** e del **contributo integrativo** alle Casse previdenziali private, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla **Gestione Separata Inps**, la quale concorre nel computo del predetto limite di compensi ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime forfetario.

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 202 del 21 giugno 2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti per l'incarico di **consigliere di amministrazione** presso una clinica privata, da parte di un soggetto che svolge l'attività professionale di medico chirurgo, si qualificano come **redditi di lavoro autonomo** di cui all'[articolo 53 Tuir](#) e, pertanto, **ai fini**



**dell'accesso al regime forfetario**, il superamento della soglia di 65.000 euro deve essere verificata considerando il complesso dei compensi percepiti dalle attività svolte.

Il **superamento della soglia di ricavi** determina la **fuoriuscita dal regime forfetario** a decorrere dall'anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sfioramento che potrebbe anche essere di rilevante entità.

Nel computo del limite dei ricavi, **ai fini dell'accesso e permanenza nel regime forfetario**, non rilevano i **maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini degli Isa**, così come prescritto dall'[articolo 1, comma 55, lett. a\), L. 190/2014](#).

Diversamente, concorre alla formazione delle soglie di accesso al **regime forfetario** ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da **operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino**.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, il riferimento espresso alle operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino è giustificato dal fatto che, nel regime di forfetario, non sono **precluse le cessioni all'esportazione**, tra cui vi rientrano appunto le operazioni citate ([circolare AdE 6/E/2015](#)).

Nella **particolare ipotesi di esercizio contemporaneo di più attività** contraddistinte da differenti codici Ateco, ai fini del computo del predetto limite di 65.000 euro, occorre considerare la **somma dei ricavi e dei compensi realizzati dalle diverse attività esercitate**.

Se la persona fisica esercita **contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa**, ai fini del predetto limite di 65.000 euro, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi di **entrambe le attività esercitate**.

Diversamente, se la persona fisica esercita contestualmente un'**attività agricola** nel rispetto dei limiti prescritti dall'[articolo 32 Tuir](#) e una o più **attività commerciali** ad essa connesse, ai fini del calcolo del predetto limite, occorre considerare **esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali esercitate**.

## ISTITUTI DEFLATTIVI

### ***La sottile differenza tra l'interpello "ordinario" e l'interpello "qualificatorio"***

di **Stefano Rossetti**



Nell'ambito del rinnovato rapporto tra Fisco e contribuente si è reso necessario effettuare un'**opportuna rivisitazione dell'istituto dell'interpello** quale strumento giuridico con cui il contribuente può venire a conoscenza del parere dell'Amministrazione finanziaria su determinate tematiche di carattere fiscale.

Il **D.L. 156/2015**, in attuazione della **Legge delega 23/2014**, ha riordinato l'intera disciplina dell'istituto dell'interpello che, oltre a prevedere **l'istituzione di diverse tipologie di istanze**, ha disciplinato anche aspetti di ordine procedurale legati al possesso dei requisiti che deve integrare l'istanza per la sua **ammissibilità** e alla possibilità da parte dell'Amministrazione di poter richiedere **maggiori informazioni al contribuente** in un'ottica di **reciproca collaborazione**.

In merito alle diverse tipologie di interpello previste dall'ordinamento, l'[articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#) consente al contribuente di presentare un'istanza al fine di ottenere dall'Amministrazione finanziaria un parere relativamente all' ***"applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147"***.

Sulla base del dettato normativo, dunque, il **contribuente** può presentare:

- un **interpello definito "ordinario"** quando l'istanza è **volta ad ottenere un parere di carattere fiscale in relazione a questioni interpretative di disposizioni tributarie**. L'istanza di interpello per essere ritenuta ammissibile deve vertere su **casi concreti** (non astratti o possibili) e personali;

- un interpello **definito “qualificatorio”** (non previsto dalla disciplina previgente) quando l'istanza è **volta ad ottenere un parere non tanto in merito alla corretta applicazione della normativa ma quanto alla corretta qualificazione in termini “fattuali” della fattispecie.**

In merito a quest'ultima tipologia di interpello il “dubbio” del contribuente non riguarda l'interpretazione della norma tributaria (potremmo definirlo dubbio di “diritto”) ma **riguarda la corretta qualificazione del fatto** (potremmo definirlo dubbio sul “fatto”) che potrebbe comportare l'applicazione di una norma fiscale in luogo di un'altra.

Chiarendo il concetto sopra espresso, la relazione accompagnatoria al **D.Lgs. 156/2015** ha fornito delle casistiche che rientrano nel perimetro dell'interpello qualificatorio, ovvero:

- la **valutazione della sussistenza di un'azienda;**
- la **valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione all'estero** ai fini dell'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui al nuovo [articolo 168-ter Tuir](#);
- la **riconciliabilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità ovvero a quelle di rappresentanza.**

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, ad esempio, potrebbero insorgere due diverse tipologie di dubbio:

- il contribuente è consapevole e sicuro di aver sostenuto una spesa qualificabile come di **rappresentanza** e quindi sa che deve applicare il disposto dell'[articolo 108 Tuir](#) ma **nutre un dubbio sul meccanismo di deduzione.** Ad esempio, il dubbio potrebbe riguardare la definizione di “ricavi della gestione caratteristica” al fine del calcolo del *plafond* di deducibilità. In questo caso il dubbio è “di diritto” e l'interpello sarà ordinario;
- il contribuente non ha dubbi sul meccanismo applicativo dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#), ma **non è sicuro che la spesa che ha sostenuto possa essere annoverata tra le spese di rappresentanza.** In questo caso il dubbio riguarda “il fatto” e l'interpello da presentare sarà **qualificatorio.**

In questo contesto occorre sottolineare come nella stessa relazione accompagnatoria è stato chiarito che l'istanza di interpello non può e non deve rappresentare una mera anticipazione dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, il legislatore ha ritenuto di **escludere dall'area dell'interpello tutte quelle fattispecie che sono caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa Amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento.**

Si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l'aspetto qualificatorio, rileva il mero **appuramento del fatto** (cd. **accertamenti sul fatto**). L'Agenzia delle Entrate (**circolare AdE 9/E/2016**), pertanto, tende ad **escludere dall'ambito applicativo**

**dell'interpello** le tematiche legate alla **residenza fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche**, con particolare riferimento alle disposizioni che:

- stabiliscono i requisiti per la **qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato** ([articolo 2, comma 2, Tuir](#) e [articolo 73, comma 3, primo periodo, Tuir](#));
- introducono specifiche presunzioni di residenza, suscettibili di prova contraria ([articolo 2, comma 2-bis Tuir](#) e [articolo 73, comma 3, secondo periodo](#) e [comma 5-bis Tuir](#)).

Oltre a quanto visto sopra, la stessa relazione accompagnatoria ha anche chiarito che non possono formare oggetto di interpello accertamenti di tipo **tecnico**, quali, ad esempio:

- le **operazioni di classamento**, di **calcolo della consistenza** e **l'estimo immobiliare**;
- **l'accertamento della natura illecita di un provento ai fini della relativa disciplina**.

Da ultimo si sottolinea che, comunque, **l'inesatta indicazione della tipologia di istanza di interpello non costituisce un elemento di inammissibilità** della stessa, in quanto può costituire oggetto di regolarizzazione nelle more della fase istruttoria ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 156/2015](#).

## LAVORO E PREVIDENZA

### ***Le aliquote per l'anno 2020 alla Gestione Separata Inps***

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

## LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

Nella recente [circolare 12/2020](#) l'Inps ha reso note le **aliquote contributive** da applicare per l'anno 2020 agli iscritti alla **Gestione Separata Inps**.

#### **Collaboratori e figure assimilate:**

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali, ad esempio, i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26....) l'aliquota contributiva e di computo viene stabilita per l'anno 2020 al **33%**;
- la **L. 81/2017** recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta un'**aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La [circolare Inps 12/2020](#) ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto dal [comma 791, L. 296/2006](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2020 è stabilita al 24%.**

#### **Professionisti:**

- [l'articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017 \(L. 232/2016\)](#) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;**
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2020, è stabilita al 24%.**

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2020**, sono complessivamente fissate come segue:

#### **Liberi professionisti**

#### **Aliquota 2020**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

#### **Collaboratori e figure assimilate**

#### **Aliquota 2020**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito, che, per l'anno 2020, è stato fissato ad euro 103.055**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad **euro 15.953**.

La [circolare 12/2020](#) dell'Inps ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta

precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'[articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir](#), i cui compensi sono assimilati a **redditi di lavoro dipendente**, è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2019** e, pertanto, devono essere applicate le **aliquote contributive** previste per l'anno d'imposta **2019** (peraltro non variate rispetto a quelle in vigore per l'anno 2020).